

**SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE
ex art. 11, comma 6, lett. a), c.g.c.**

Ordinanza n. 1/2023/EL depositata in data 08/03/2023.

ESITO: *rinvio udienza.*

RICORSO: avverso la deliberazione n. 173/PRSP/2021, emessa dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Puglia, con la quale non è stato approvato il piano di riequilibrio adottato dal Comune di Lecce ai sensi dell'art. 243-*quater* del TUEL.

RICORRENTE:

Comune di Lecce, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore*.

RESISTENTI:

Procura generale presso la Corte dei conti, Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia, Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'Interno, Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Lecce.

QUESTIONE RISOLTA: rinvio dell'udienza per verificare l'adozione del piano di riequilibrio finanziario riformulato, al fine di renderlo conforme all'accordo sottoscritto di cui all'art. 53, comma 5, del d.l. n. 50/2022 (denominato "Patto per Lecce"), il quale differisce i termini di riformulazione del piano in corso di 120 giorni alla data di entrata in vigore del decreto.

Riferimenti normativi: *c.g.c.:* art. 11, c. 6, lett. a); art. 28, c. 2; art. 128, c. 3; **D.L. n. 50/2022, conv. in L. n. 91/2022:** art. 43; **L. n. 234/2021:** art. 1, c. 572; **D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL):** art. 243-*quater*.

Decisioni conformi: cfr. **SS.RR.**, ord. n. 26/2022/EL; ord. n. 6/2022/EL.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Rinviando il giudizio a nuova udienza per verificare l'adozione del piano di riequilibrio riformulato dal comune ricorrente, le Sezioni riunite hanno preso atto che <<1'art. 43, co. 5 bis, del d.l. n. 50 del 17/5/2022, conv. in l. 15 luglio 2022, n. 91...ha differito i termini di riformulazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale, in corso alla data di entrata in vigore del decreto, di centoventi giorni per gli enti che abbiano sottoscritto gli accordi di cui al co. 2 del medesimo articolo e al co. 572 dell'art. 1 della l. 30 dicembre 2021, n. 234>>.

ABSTRACT

Il principio di diritto, espresso, nel caso di specie, dalle Sezioni riunite, secondo cui <<il richiamato art. 43, co. 5 bis, fa inequivoco riferimento ad una riformulazione del piano, che deve comunque intervenire a seguito della stipula dell'accordo, a suggello del procedimento di radicale revisione della manovra di auto risanamento avviato dall'ente con la stipula del patto>> non consente, allo stato attuale, di poter addivenire alla pronuncia richiesta dalle parti, comportando il rinvio dell'udienza al fine di verificare l'adozione del piano riformulato e dei conseguenti provvedimenti.